

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 2 settembre 2004, n. 5742

### **Riforma in parte T.A.R. Piemonte – Il Sezione, 17 dicembre 2003, n. 1845.**

*L'assenza di contestazioni da parte dei rappresentanti di lista non equivale a una sorta di certificazione della regolarità delle operazioni elettorali.*

*Omissis.*

3.5. Se è indubbiamente vero che la giurisprudenza amministrativa ha affermato costantemente che, nei giudizi aventi ad oggetto operazioni elettorali, il ricorso giurisdizionale deve essere sorretto, oltre che dalla deduzione di motivi di censura sufficientemente precisi ed idonei ad enunciare chiaramente i vizi dai quali si assume inficiato l'esito della consultazione, anche dall'offerta di un serio e concreto principio di prova (da un lato, necessario a suffragare le allegazioni fattuali in ordine alle irregolarità asseritamente commesse durante lo scrutinio e, dall'altro lato, specificatamente destinato a dare contezza della sussistenza dell'effettiva lesione subita dal ricorrente), è altrettanto vero che mai si è affermato che un siffatto elemento dimostrativo debba indefettibilmente ricavarsi dal contenuto delle contestazioni verbalizzate, durante lo spoglio, dai rappresentanti della lista interessata.

Il contrario divisare, patrocinato dagli appellanti, cozza, a ben vedere, con più di un profilo di ordine logico: in primo luogo, infatti, i rappresentanti di lista potrebbero non aver assistito, per varie ragioni, allo scrutinio contestato; inoltre, siccome condivisibilmente osservato dal primo giudice, il contenzioso in materia elettorale può essere introdotto anche da un cittadino che non abbia partecipato, come elettore passivo, alle consultazioni e che non sia, pertanto, collegato ad alcun rappresentante di lista.

La principale obiezione, destinata ad inficiare radicalmente l'argomento difensivo, risiede tuttavia nella considerazione che il connotato essenziale del principio di prova, sovente evocato dalla giurisprudenza, risiede proprio nella sua atipicità: anche nella materia elettorale non può stabilirsi, invero, alcuna tassativa predeterminazione degli elementi indiziari destinati a comprovare le circostanze che sorreggono le censure dedotte poiché, per sua natura, il principio di prova è oggettivamente indeterminabile *ex ante* come libero è il convincimento del giudicante che esso deve valutare.

Se, dunque, nella prospettiva probatoria, i giudici tendono ad annettere prioritaria rilevanza alle dichiarazioni eventualmente verbalizzate dai rappresentanti di lista, nondimeno le ragioni di siffatta preferenza vanno di regola ricercate nel pregio dimostrativo di dette contestazioni; queste, invero, seppur ovviamente prive di qualunque valore "legale" (siccome sembrano, invece, opinare gli appellanti), sono elementi dotati, in genere, di un maggiore spessore qualitativo, in quanto tendenzialmente provenienti da persone "esperte" dei meccanismi elettorali e delle questioni giuridiche connesse e, soprattutto, in grado di formulare le loro obiezioni con immediatezza, già durante lo svolgimento dello scrutinio.

Ciò non esclude però che il principio di prova possa ricavarsi *aliunde* e, tanto meno, può ritenersi che l'assenza di contestazioni promananti dai rappresentanti di lista eventualmente presenti allo spoglio equivalga, ragionando *a contrario*, ad una sorta di certificazione fidefacente della regolarità delle operazioni elettorali, come pare adombrarsi nelle argomentazioni difensive degli appellanti.

3.6. Muovendo dall'atipicità del principio di prova, e tenendo conto della notorie difficoltà di accedere con sufficiente tempestività a tutta la documentazione elettorale, deve ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto d'appello, che il giudicante, benché obbligato ovviamente a tener conto delle diverse ed irripetibili contingenze di ogni singola vicenda concreta, possa prudentemente trarre seri e consistenti elementi di convincimento sulla sussistenza dei vizi lamentati, anche dalla valutazione del grado di specificità dei mezzi di gravame declinati.

In altri termini, tanto più puntuali e dettagliati sono i motivi dedotti (in relazione alla descrizione delle irregolarità denunciate, all'individuazione del numero delle schede contestate e delle sezioni nelle quali si sarebbero consumate le violazioni segnalate), tanto più si riduce la necessità di ancorare la verifica dell'ammissibilità del gravame ad ulteriori elementi fattuali che corroborino le allegazioni poste a base dell'azione.

L'analiticità delle contestazioni, infatti, può essere essa stessa indizio dell'attendibilità della ricostruzione che sorregge, in punto di fatto, le formulazioni delle doglianze in diritto e, quindi, la verifica, doverosamente rimessa

al giudice, sulla serietà intrinseca del ricorso può risultare da sola sufficiente a selezionare, nell'insieme di tutte le azioni giudiziarie promosse, quelle prive della genericità tipica dei ricorsi meramente esplorativi.

In tal senso si va orientando, del resto, anche la recente giurisprudenza della Sezione (Cons. St., sez. V, 26.6.2000 e, soprattutto, 12.12.2003, n. 8200, secondo cui, nel giudizio elettorale, non deve escludersi la tutela di chi lamenti vizi ben precisi, anche se non sia in grado di esibire, in relazione ad essi, alcun concreto e specifico elemento di prova).

3.7. Calati gli affermati principi nel caso di specie, va detto che la specificità dei motivi sussiste (v., *infra*, i successivi punti 4. e segg.) ed essa è tale compensare ampiamente la debolezza del principio di prova offerto dai ricorrenti, nella specie consistito (cfr. a pag. 5 del ricorso di primo grado) soltanto nell'allegazione *de relato* di quanto loro comunicato dai rappresentanti di lista e delle perplessità da costoro rammostrate circa la regolarità della conduzione e dell'esito dello scrutinio compiuto.

*Omissis.*